

Regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici. Adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e disciplina dei rapporti con gli enti iscritti al RUNTS.

Approvato con
Delibera del Commissario N. 20 del 13/05/2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

L'iscrizione al RUNTS è un requisito di accesso per i contributi e le collaborazioni non commerciali, poiché questo garantisce la qualifica dell'interlocutore come ente che persegue finalità civiche e solidaristiche certificate dallo Stato.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina criteri, modalità e procedure per:

l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni;

la concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici alle associazioni operanti nel territorio comunale.

Il Comune di Gallipoli riconosce il valore sociale delle libere forme associative e ne sostiene l'attività nel rispetto dei principi di:

- trasparenza e pubblicità (D.Lgs. 33/2013);
- imparzialità e parità di trattamento;
- economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.).

Le disposizioni del presente Regolamento sono conformi a:

D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in particolare artt. 12 e 119;

D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

L. 241/1990 (procedimento amministrativo);

D.Lgs. 33/2013 (trasparenza);

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Termine	Definizione
Associazione	Ente del Terzo Settore o associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., senza scopo di lucro
Contributo	Erogazione in denaro a sostegno di attività di interesse generale
Sovvenzione	Contributo destinato a coprire spese di funzionamento ordinario
Vantaggio economico	Concessione di beni, servizi o agevolazioni aventi valore economico quantificabile
RUNTS	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
ETS	Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le erogazioni di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

- i corrispettivi per prestazioni di servizi resi in convenzione;
- i rimborsi spese per attività svolte su incarico del Comune;
- le erogazioni liberali effettuate da terzi e gestite dal Comune;
- i contributi disciplinati da normative speciali (es. contributi regionali con vincolo di destinazione).

TITOLO II – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 4 – Istituzione e finalità dell'Albo

È istituito l'Albo Comunale delle Associazioni quale strumento di ricognizione, promozione e valorizzazione dell'associazionismo locale.

L'iscrizione all'Albo costituisce condizione necessaria per:

- la richiesta di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici;
- l'ottenimento del patrocinio comunale;
- la concessione agevolata di beni e spazi comunali;
- la partecipazione a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017.

L'Albo è tenuto dal Settore II – Servizio Turismo e Cultura ed è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che:

- a) siano costituite con atto scritto (scrittura privata registrata o atto pubblico) contenente gli elementi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 117/2017 o, per le associazioni non ETS, almeno: denominazione, sede, scopo, patrimonio, norme sull'ordinamento interno, condizioni di ammissione degli associati;
- b) non perseguano finalità di lucro, diretto o indiretto;
- c) abbiano sede legale o operativa nel territorio del Comune di Gallipoli;

- d) svolgano attività coerenti con le finalità di cui all'art. 7;
- e) assicurino il rispetto dei principi di democraticità interna e trasparenza nella gestione.

Per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, i requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) si intendono verificati d'ufficio mediante consultazione del portale ministeriale.

Sono ammesse all'iscrizione anche le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, purché dotate di autonomia organizzativa e sede operativa nel territorio comunale.

Art. 6 – Soggetti esclusi

Non possono essere iscritti all'Albo:

- a) i partiti e i movimenti politici;
- b) i sindacati e le associazioni professionali di categoria;
- c) le società cooperative, salvo le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 iscritte al RUNTS;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti sottoposti a procedure concorsuali;
- f) le associazioni i cui legali rappresentanti abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 7 – Procedura di iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta secondo il Modello A allegato, deve essere:

- sottoscritta dal legale rappresentante;
- corredata di documento di identità in corso di validità;
- trasmessa tramite PEC all'indirizzo istituzionale del Comune.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- b) visura RUNTS (per gli ETS);
- c) elenco dei componenti degli organi direttivi con indicazione delle cariche;
- d) relazione sintetica delle attività svolte nell'ultimo anno o, per le associazioni di nuova costituzione, del programma di attività.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa, salvo sospensione per richiesta di integrazioni.

In caso di documentazione incompleta, l'Ufficio assegna un termine di 15 giorni per l'integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata improcedibile.

Prima dell'adozione di un provvedimento di rigetto, l'Ufficio comunica i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.

L'iscrizione è disposta con determinazione dirigenziale e comunicata all'associazione entro 15 giorni.

Art. 8 – Obblighi delle associazioni iscritte

Le associazioni iscritte all'Albo sono tenute a comunicare entro 30 giorni:

ogni variazione dello statuto, della sede, del legale rappresentante o della composizione degli organi direttivi;

l'eventuale cancellazione dal RUNTS;

la cessazione dell'attività.

Le associazioni devono altresì trasmettere annualmente, entro il 31 marzo, una sintetica relazione delle attività svolte nell'anno precedente.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 può comportare la sospensione o la cancellazione dall'Albo.

Art. 9 – Durata, rinnovo e cancellazione

L'iscrizione all'Albo ha validità triennale e decorre dalla data del provvedimento di iscrizione.

Il rinnovo deve essere richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza, mediante presentazione di domanda di conferma corredata della documentazione aggiornata.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

La cancellazione dall'Albo è disposta con determinazione dirigenziale nei seguenti casi:

- a) richiesta dell'associazione;
- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 5;
- c) cessazione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- d) mancata richiesta di rinnovo entro i termini;
- e) gravi irregolarità nella gestione dei contributi comunali;
- f) condanna penale passata in giudicato del legale rappresentante per reati contro la P.A.

La cancellazione per le cause di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.

TITOLO III – CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Art. 10 – Tipologie di contributi

Il Comune può concedere le seguenti tipologie di sostegno economico:

Tipologia	Descrizione	Procedura
Contributo	Finanziamento di iniziative specifiche	Avviso Pubblico o istanza diretta
Vantaggio economico	Concessione gratuita o agevolata di beni/servizi	Istanza diretta

Art. 11 – Ambiti di intervento

Sono ammessi a contributo progetti e attività nei seguenti ambiti, coerenti con l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) cultura, arte, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni locali;
- b) sport dilettantistico e promozione dell'attività motoria;
- c) inclusione sociale e contrasto alle marginalità;
- d) tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile;
- e) educazione, istruzione e formazione;
- f) servizi socio-assistenziali e sanitari;
- g) promozione della legalità, della pace e dei diritti civili;
- h) protezione civile;
- i) promozione turistica e valorizzazione del territorio.

Non sono ammessi a contributo:

- attività che comportino discriminazioni di qualsiasi natura;
- iniziative a carattere prevalentemente commerciale o promozionale;
- attività di propaganda politica o elettorale;
- eventi il cui accesso sia riservato ai soli soci, salvo motivate eccezioni.

Art. 12 – Requisiti per l'accesso ai contributi

Possono presentare domanda di contributo le associazioni che:

- a) risultino iscritte all'Albo comunale da almeno 12 mesi alla data della domanda;
- b) siano in regola con gli obblighi di cui all'art. 8;
- c) non abbiano pendenze con il Comune per contributi precedentemente concessi;
- d) non si trovino in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale.

L'iscrizione al RUNTS costituisce titolo preferenziale nella valutazione delle domande.

Art. 13 – Limiti quantitativi

È ammessa l'erogazione di un solo contributo ordinario per anno solare a ciascuna associazione.

La quantificazione dei contributi spetta alla Giunta Comunale, mentre il relativo impegno contabile è adottato con atto del Dirigente competente. Il beneficio economico non potrà eccedere il 50% dei costi ammissibili rendicontati, né l'importo massimo di € 2.000,00.

Tali limiti non si applicano alle iniziative disciplinate da specifici protocolli d'intesa o realizzate tramite percorsi di co-progettazione con l'Ente, ai sensi della normativa vigente.

Le Associazioni sono tenute a presentare una rendicontazione completa delle entrate, provenienti da finanziamenti diversi da quelli comunali, e delle uscite, relative alle spese sostenute e verificabili.

Art. 14 – Spese ammissibili

- Sono ammissibili le spese che siano direttamente riferibili all'iniziativa finanziata (es. spese per materiali, attrezzature e forniture compensi a collaboratori esterni e prestatori d'opera noleggio di locali, impianti e attrezzature, spese di comunicazione e promozione, premi assicurativi per l'iniziativa, spese SIAE e diritti d'autore, spese di viaggio e trasferta), sostenute nel periodo indicato nel provvedimento di concessione, documentate con fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti o altri documenti fiscalmente validi.

Art. 15 – Procedura

I contributi sono concessi con determina dirigenziale previa presentazione del progetto e relativa approvazione da parte della Giunta Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre con apposito Avviso Pubblico la presentazione di progetti anche da parte di Associazioni non presenti nel territorio.

Art. 16 – Presentazione della domanda

La domanda, redatta secondo il Modello B allegato, deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa e copia del documento di identità e trasmessa esclusivamente tramite PEC entro il termine indicato nell'avviso.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) visura RUNTS aggiornata o dichiarazione sostitutiva;
- b) relazione illustrativa del progetto/attività con cronoprogramma;
- c) piano economico-finanziario analitico (preventivo);
- d) curriculum dell'associazione;
- e) dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di cause di esclusione;
- f) eventuale documentazione integrativa richiesta dall'avviso.

È ammessa la regolarizzazione di irregolarità formali entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.

Art. 17 – Istruttoria e valutazione

L'istruttoria è condotta dal responsabile del procedimento, che verifica:

- la regolarità e completezza della domanda;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

- l'assenza di cause di esclusione o incompatibilità.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della istruttoria saranno sottoposte alla valutazione di merito della Giunta comunale.

Art. 18 – concessione

La Giunta Comunale, con proprio atto motivato, individuerà i progetti da ammettere al finanziamento sulla base della loro maggiore rispondenza agli obiettivi e agli indirizzi programmatici dell'Ente, procedendo all'assegnazione dei contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

A seguito di indirizzi impartiti con proprio atto dalla Giunta Comunale ai Dirigenti competenti.

L'elenco dei beneficiari è pubblicato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

Art. 19 – Modalità di erogazione

Il contributo può essere erogato:

- a) in unica soluzione a saldo, previa rendicontazione;
- b) con anticipo fino al 20% e saldo a rendicontazione;
- c) in due o più stati di avanzamento, per progetti di durata superiore a 6 mesi.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di:

1. dichiarazione di accettazione del contributo;
2. cronoprogramma delle attività;

Il saldo è erogato entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 20 – Rendicontazione

Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa, il beneficiario deve presentare:

- a) relazione finale sull'attività svolta;
- b) rendiconto economico analitico (Modello C);
- c) copia dei giustificativi di spesa in ordine cronologico;
- d) documentazione fotografica o altro materiale comprovante la realizzazione.

I giustificativi devono:

- essere intestati all'associazione beneficiaria;
- riportare l'indicazione dell'iniziativa finanziata (ove possibile);
- essere quietanzati o accompagnati da prova del pagamento.

L'Ufficio verifica la rendicontazione entro 30 giorni dalla ricezione, con facoltà di richiedere integrazioni.

In caso di spese rendicontate inferiori all'importo concesso, il contributo è rideterminato proporzionalmente.

Art. 21 – Obblighi del beneficiario

L'associazione beneficiaria è tenuta a:

- a) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto approvato;
- b) comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali;
- c) citare il patrocinio e il contributo del Comune in ogni comunicazione;
- d) utilizzare il logo del Comune secondo le indicazioni fornite;
- e) consentire controlli e verifiche;
- f) conservare la documentazione per almeno 5 anni.

Art. 22 – Controlli

Il Comune effettua controlli:

- a) preventivi: verifica dei requisiti in fase istruttoria;
- b) in itinere: verifiche sullo stato di avanzamento;
- c) successivi: controllo della rendicontazione;

Art. 23 – Revoca e recupero

Il contributo è revocato totalmente nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi del beneficiario;
- b) dichiarazioni mendaci;
- c) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- d) mancata rendicontazione nei termini, salvo proroga autorizzata;
- e) utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle ammesse.

Il contributo è revocato parzialmente quando:

- a) l'iniziativa è realizzata solo in parte;
- b) le spese ammissibili risultano inferiori all'importo concesso.

La revoca è disposta con determinazione dirigenziale, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni.

In caso di mancata restituzione spontanea, si procede al recupero coattivo.

TITOLO IV – CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 24 – Concessione di beni comunali

Il Comune può concedere alle associazioni iscritte all'Albo l'uso temporaneo di:

- locali e spazi comunali;
- attrezzature e materiali;
- servizi comunali (es. trasporto, logistica).

Per quanto concerne il primo caso, la concessione può avvenire, previo atto della Giunta, secondo quanto già previsto dal "Regolamento comunale per l'uso da parte di terzi di beni immobili ad uso non abitativo nella disponibilità dell'amministrazione comunale", che all'art 12 stabilisce: "I beni immobili di proprietà e in uso all'Amministrazione Comunale possono essere concessi in uso temporaneo ad Associazioni, Fondazioni, Comitati (...) che ne facciano richiesta per attività culturali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre, per un periodo massimo di quindici giorni ed alle condizioni fissate dall'atto di autorizzazione di cui al successivo articolo, con canone e oneri parametrati al periodo di utilizzo.

a) **A titolo gratuito:** "Per l'organizzazione di iniziative pubbliche o sociali, ove sussista il particolare pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale congruamente motivata, i beni immobili oggetto del presente regolamento possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ad Enti ed Istituzioni individuati a norma di legge, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, oltre che ad associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato, senza scopo di lucro che promuovano e tutelino interessi generali della comunità, per un periodo massimo di giorni quindici. **Il comodato a titolo gratuito** è ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni". "In ogni caso sono a carico del comodatario le spese accessorie inerenti al bene, le spese di manutenzione ordinaria, le utenze ed i consumi energetici da attivare o corrispondere direttamente, o da rimborsare all'amministrazione pro quota, qualora non sia possibile l'attivazione diretta". "Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione Comunale".

b) a titolo agevolato: "Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale congruamente motivata, i beni di patrimonio classificato come indisponibile possono essere concessi alle condizioni agevolative di cui al presente articolo ad Enti, associazioni, fondazioni e comitati, a condizione che non venga svolta all'interno dei locali alcuna attività economica. Le riduzioni sono quantificate nel modo seguente:

- 70% per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza;
- 60% per i soggetti operanti nei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale e sanitario, e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, patologie gravi, i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età, le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di soci volontari ed almeno il 30% di "persone svantaggiate" ai sensi della normativa vigente.
- 50% per i soggetti operanti nel settore ricreativo, culturale sportivo, ambientale, aggregativo e sociale.

c) a titolo oneroso, secondo le tariffe approvate.

Il valore economico della concessione gratuita o agevolata costituisce vantaggio economico ai fini della pubblicazione ex art. 26 D.Lgs. 33/2013.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25 – Conflitto di interessi

Non possono essere destinatarie di contributi le associazioni:

- a) il cui legale rappresentante sia amministratore comunale in carica;
- b) il cui legale rappresentante sia dipendente comunale addetto al procedimento;
- c) che si trovino in altre situazioni di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi ed è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione di insussistenza.

Art. 26 – Divieto di doppio finanziamento

Non è consentito ottenere contributi comunali per spese già integralmente coperte da altre sovvenzioni pubbliche o private.

Il beneficiario è tenuto a dichiarare, in sede di domanda e di rendicontazione, tutti i finanziamenti richiesti o ottenuti per la medesima iniziativa.

Art. 27 – Pubblicità e trasparenza

Tutti i provvedimenti di concessione di contributi e vantaggi economici sono pubblicati:

all'Albo Pretorio online;

nella sezione "Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito istituzionale, inserendo:

- denominazione e dati fiscali del beneficiario;
- importo concesso;
- norma o titolo attributivo;
- ufficio e responsabile del procedimento;
- modalità di individuazione del beneficiario;

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Gallipoli. Il Responsabile del trattamento e i dati di contatto del DPO sono pubblicati sul sito istituzionale.

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità del presente Regolamento e conservati per il tempo necessario agli adempimenti amministrativi e contabili.

Art. 29 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per le materie disciplinate dal presente Regolamento è individuato nel Dirigente del Settore competente o in un funzionario da questi delegato.

Il nominativo e i recapiti del responsabile sono indicati negli avvisi e comunicati agli interessati.

Art. 30 – Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento è ammesso:

- ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni dalla comunicazione;
- ricorso al TAR Puglia – Sezione di Lecce entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Norme transitorie

Le associazioni già iscritte all'Albo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono l'iscrizione fino alla naturale scadenza.

Le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore sono istruite secondo la normativa vigente al momento della presentazione.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore, le associazioni iscritte sono tenute ad aggiornare i propri dati secondo le modalità del presente Regolamento.

Art. 32 – Abrogazioni

È abrogato il precedente "Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni" approvato con deliberazione C.S. n. 172/2007

Le norme incompatibili contenute in altri regolamenti comunali sono disapplicate.

Art. 33 – Rinvio dinamico

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 117/2017, della L. 241/1990, del D.Lgs. 33/2013.

I riferimenti normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati alle eventuali modifiche legislative intervenute.

Art. 34 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Da tale data si intende abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

ALLEGATI

Modello A – Domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni

Modello B – Domanda di contributo

Modello C – Rendiconto economico

Modello D – Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi